

Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 550 del 4.04.2024
Oggetto: opposizione
a intimazione di pagamento



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

Dott.ssa Maria Grazia Corbascio

Presidente

Dott.ssa Luisa Santo

Consigliere relatore

Dott.ssa Donatella De Giorgi

Consigliere

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, iscritta al n. 639/2024 RG,

tra

Parte_1

rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Caramia

Appellante

e

CP_1 e *Controparte_2* rappresentati e difesi dall'avv. Marcella Mattia

Controparte_3

, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Murri

dello Diago

Appellati

FATTO

Con ricorso depositato in data 10.04.2018, la *Parte_1* (di seguito

Pt_1

) proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2017 90008111 45/000, notificata in data 21/2/2018 (*recte* 2017), dall' *Controparte_4* (di seguito

CP_5

, limitatamente ai seguenti atti emessi per somme dovute all' *CP_1* a titolo di contributi:

cartelle esattoriali nn. 1) 024 2002 0003181920000; 2) 024 2008 0009792991000; 3) 024 2009 0001299751000; 4) 024 2009 0003402864000; 5) 024 2009 0006358446000; 6) 024 2009 0010869653000; 7) 024 2010 0003369990000; 8) 024 2010 0004366108000; 9) 024 2010 0006028275000; 10) 024 2010 0006480945000; 11) 024 2010 0008859826000; 12) 024 2010 0011908913000; 13) 024 2010 0014271921000; 14) 024 2010 0014844372000; 15) 024 2011

0001012831000; **16)** 024 2011 0002556025000; **17)** 024 2011 0004493859000; **avvisi di addebito nn.** **18)** 324 2011 2000052367000; **19)** 324 2011 2000381410000; **20)** 324 2012 0000077040000; **21)** 324 2012 0000124045000; **22)** 324 2012 0001093467000; **23)** 324 2012 0001280073000; **24)** 324 2012 0002337748000; **25)** 324 2013 0000303253000; **26)** 324 2013 0000782510000; **27)** 324 2013 0001274291000; **28)** 324 2013 0002192264000; **29)** 324 2015 0000051917000; **30)** 324 2015 0000168567000; **31)** 324 2015 0000220125000; **32)** 324 2015 00012577778000; **33)** 324 2015 0001466527000; **34)** 324 2015 0001681942000; **35)** 324 2015 0001934052000. Eccepiva l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione dei crediti negli stessi portati, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, l.n. 335/1995. Chiedeva l'annullamento degli atti suddetti.

Si costituiva in giudizio **CP_5** contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto del ricorso.

Si costituivano l'**CP_1** e la **CP_2** eccependo, preliminarmente, il proprio difetto di legittimazione passiva e l'inammissibilità del ricorso per essere stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 24 d.lgs. n. 46/99; nel merito, chiedevano il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, stante la regolarità delle notifiche eseguite ed essendo le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito opposti oggetto di dilazioni e definizioni agevolate.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle di pagamento riportate ai numeri 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9), 10) 11), 12), 13), 14), 16), e 17), in quanto annullate da **CP_5**. Per il resto accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'intimazione di pagamento opposta limitatamente alla cartella di pagamento riportata al n. 1) e agli avvisi di addebito riportati ai numeri da 29) a 35); rigettava, invece, la domanda, confermando l'intimazione di pagamento e rigettando l'eccezione di prescrizione rispetto alle cartelle di pagamento riportate ai numeri 6) e 15) e agli avvisi di addebito riportati ai numeri da 18) a 28). Più in dettaglio -preso atto dell'annullamento da parte di **CP_5** dei debiti portati nelle predette cartelle esattoriali, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta da **CP_1** e **Controparte_2** e qualificata l'azione proposta come opposizione all'esecuzione- riteneva che le parti resistenti non avessero fornito prova della notifica della cartella esattoriale riportata al n. 1) e degli avvisi di addebito riportati ai nn. da 29) a 35) dell'elencazione che precede; riteneva, pertanto, la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata in relazione a tali atti. Invece, con riferimento alle cartelle esattoriali riportate sub. nn. 6) e 15) e agli avvisi di addebito portati ai numeri da 18) a 28), riteneva che fossero stati ritualmente notificati (con notifiche intervenute tra il 27.10.2009 e il 20.02.2014) e che la prescrizione dei crediti portati in tali atti fosse stata interrotta con le intimazioni di pagamento notificate in data 11.01.2013, 20.04.2015 e 21.02.2017.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Società, censurandola per i seguenti motivi:

1) aveva errato il Tribunale a ritenere valida ed efficace la notifica delle cartelle esattoriali riportate a i numeri 6 e 5 e degli avvisi di addebito portati ai numeri dal 18 e 28 dell'elencazioni che precede in quanto, con riferimento alle cartelle esattoriali, gli avvisi di ricevimento delle relative raccomandate, datati 27.10.2009 e 11.02.2011, recavano la sottoscrizione di soggetti (*Persona_1*) e tale *Per_2* di cui non era nota la qualifica all'interno della società e che non risultavano nel libro dei dipendenti, e non erano state seguite dalla raccomandata informativa ex art. 7, comma 3, l.n. 890/82. Analoghe censure sono state mosse in relazione alle notifiche degli avvisi di addebito riportati ai nn. da 18 a 28, recanti firme illeggibili, prive dell'indicazione della qualifica del destinatario;

2) aveva errato il Tribunale a respingere l'eccezione di prescrizione con riferimento ai crediti portati nelle cartelle esattoriali sub nn. 6 e 5 e negli avvisi di addebito riportati sub nn. 18-28, in quanto aveva ritenuto che il termine di prescrizione fosse stato validamente interrotto con le intimazioni di pagamento n. 024 2015 9001106961000 e n. 024 2017 90008111145000, nonostante che *CP_5* si fosse limitata a produrre, nel fascicolo telematico, solo fotocopie in formato 'pdf' dei messaggi che attestavano la consegna dei documenti presso l'indirizzo p.e.c.

Ha chiesto, pertanto, la parziale riforma della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto rituale la notifica dei predetti atti e interrotta la prescrizione in relazione ai crediti negli stessi portati.

Si è costituita in giudizio *CP_5* che ha contestato gli avversi assunti, evidenziando che il decorso del termine di prescrizione rispetto agli atti predetti (cartelle esattoriali sub. nn. 6 e 15 e avvisi di addebito sub nn. da 18 a 28), era stato interrotto con intimazione di pagamento n. 024 2012 90513868 60000, in data 11.01.2013, mediante consegna al destinatario, sig. *Persona_1* , e con intimazione di pagamento n. 024 2015 9001106961000, notificata il 20.04.2015, mediante consegna all'indirizzo di posta elettronica certificata *Email_1* . Inoltre, precisava che, ove anche non fosse stata ritenuta valida la notifica della predetta intimazione di pagamento n. 024 2015 90011069 61000, comunque il termine di prescrizione era stato interrotto dalla intimazione di pagamento n. 024 2012 90513868 60000 (notificata in data 11 gennaio 2013) e dalla intimazione di pagamento impugnata in questo giudizio, n. 024 2017 90008111 45000, che era stata notificata in data 21.02.2017 e non come erroneamente riportato dall'appellante il 21.02.2018. Ha chiesto il rigetto dell'appello.

Si sono costituiti in giudizi *CP_1* e *CP_2* , contestando gli avversi assunti e chiedendo il rigetto dell'appello.

All'udienza del 20.05.2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve darsi atto che l'appello riguarda esclusivamente le statuizioni della sentenza relative alle cartelle esattoriali riportate sub nn. 6 e 15 e agli avvisi di addebito riportati sub nn. da 18 a 28, con l'effetto che si è formato il giudicato interno sulla restante parte della decisione, non fatta oggetto di impugnazione dalle parti.

Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere rigettato.

Con riferimento al primo motivo di appello -che attiene alla ritualità della notifica delle cartelle sub. nn. 6 e 15 (rispettivamente nn. 024 2009 0010869653000 e 024 2011 0001012831000; esattoriale e degli avvisi di addebito sub nn. 18-28 dell'elencazione che precede (rispettivamente nn. 324 2011 2000052367000; 324 2011 2000381410000; 324 2012 0000077040000; 324 2012 0000124045000; 324 2012 0001093467000; 324 2012 0001280073000; 324 2012 0002337748000; 324 2013 0000303253000; 324 2013 0000782510000; 324 2013 0001274291000; 324 2013 0002192264000)- si osserva quanto segue.

Vale in proposito richiamare i pacifici principi espressi dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui, in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi della l.n. 890/82, art. 14, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. n. 8924/2023, n. 29642/2019; nello stesso senso, Cass. n. 24780/2018, secondo la quale non sussiste alcun profilo di nullità ove la raccomandata postale venga consegnata nel domicilio del destinatario e l'avviso di ricevimento venga sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale senza che risulti da esso la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario, con superabilità della presunzione di conoscenza di cui all'art- 1335 c.c. solo se il destinatario provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del plico; così anche Cass. n. 946/2020).

Nei predetti casi opera, dunque, la presunzione di conoscenza dell'atto in ragione della consegna dello stesso a persona rinvenuta all'indirizzo del destinatario, come attestato dall'ufficiale postale, e tale presunzione opera anche nel caso di firma illeggibile o apparentemente apocrifia: si è infatti affermato (Cass. n. 4160/2022) che pur se manchino, nell'avviso di ricevimento, le generalità della persona cui

l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è tuttavia valido poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale (v. anche Cass. nn. 946, 6753 e 19680 del 2020).

Si è ulteriormente precisato che le norme sul servizio postale prevedono che la raccomandata ordinaria si abbia a considerare come ricevuta, con ciò determinando il perfezionamento del procedimento notificatorio laddove la spedizione postale avvenga a fini di notifica, all'atto della consegna al domicilio del destinatario, con l'obbligo dell'Ufficiale postale di curare che, la persona che egli abbia individuato come legittimata a ricevere l'atto, apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza nonché sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. L'attività complessivamente svolta dell'Ufficiale postale (sia quella espressamente consacrata nell'avviso di ricevimento che quella presupposta, come l'accertamento della qualità del consegnatario dell'atto in relazione alla previsione del D.M. 9 aprile 2001, art. 39) resta assistita dalla speciale efficacia probatoria prevista dall' art. 2700 c.c., attesa la natura di "atto pubblico" spettante all'avviso di ricevimento della raccomandata, con la conseguente imprescindibile necessità che la prova del contrario sia fornita mediante querela di falso (così, ancora di recente, in Cass. n. 25487/2025).

Sulla scorta dei suesposti principi di diritto deve ritenersi che nella specie sia stata fornita prova della valida ed efficace notifica delle due cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito sopra indicati, in quanto consegnati tutti alla sede legale della *Controparte_6* in Latiano (BR), alla *Parte_2* [...] per come risultante dalla copia dei avvisi di ricevimento relativi a ciascun degli atti indicati, recanti la sottoscrizione di persona rinvenuta sul posto, per come attestato dall'Ufficiale postale con la valenza già sopra evidenziata.

Più in dettaglio i predetti atti risultano notificati nelle seguenti date: la cartella di pagamento n. 024 2009 0010869653000 (indicata al n. 6) il 27/10/2009; la cartella di pagamento n. 024 2011 0001012831000 (indicata al n. 15) l'11/2/2011; l'avviso di addebito n. 324 2011 2000052367000 (indicato al n. 18) il 16/6/2011; l'avviso di addebito n. 324 2011 2000381410000 (indicato al n. 19) il 7/11/2011; l'avviso di addebito n. 324 2012 0000077040000 (indicato al n. 20) il 27/3/2012; l'avviso di addebito n. 324 2012 0000124045000 (indicato al n. 21) il 27/3/2012; l'avviso di addebito n. 324 2012 0001093467000 (indicato al n. 22) il 21/9/2012; l'avviso di addebito n. 324 2012 0001280073000 (indicato al n. 23) l'8/10/2012; l'avviso di addebito n. 324 2012 0002337748000 (indicato al n. 24) il 4/2/2013; l'avviso di addebito n. 324 2013 0000303253000 (indicato al n. 25) il 22/4/2013; l'avviso di addebito n. 324 2013 0000782510000 (indicato al n. 26) il 22/7/2013; l'avviso di addebito n. 324 2013 0001274291000 (indicato al n. 27) il 9/1/2014; l'avviso di addebito n. 324

2013 0002192264000 (indicato al n. 28) il 20/2/2014 (cfr. avvisi di ricevimento relativi a ciascuno degli atti indicati, allegati agli atti del primo grado).

Pertanto, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha accertato la rituale notifica dei predetti atti, va esente da censure e deve essere confermata.

Con il secondo motivo di appello, l'appellante censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale in relazione ai predetti atti, ritenendo validamente effettuata e dimostrata la notifica delle intimazioni di pagamento n. 024 2015 9001106961000 (in data 20.04.2015) e n. 024 2017 90008111145000 (in data 21.02.2017), nonostante che CP_5 avesse fornito prova della notifica a mezzo di copie in formato 'pdf' dei messaggi che attestavano la consegna dei documenti presso l'indirizzo p.e.c. della società.

Gli argomenti di parte appellante non appaiono condivisibili.

È utile, anche in questo caso, richiamare i principi espressi in materia dalla giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui la "ricevuta di avvenuta consegna" (R.d.A.C.) della p.e.c. basta a fondare in favore del mittente una presunzione ex art. 1335 c.c. di ricezione della notificazione della cartella di pagamento presso la casella di posta elettronica del destinatario, il quale è gravato dall'onere di provare l'eventuale insorgenza di irregolarità pregiudizievoli all'esercizio del diritto di difesa, con l'effetto che, a fronte della documentazione comprovante l'avvenuta accettazione dal sistema e la ricezione del messaggio di consegna, l'onere della prova della disfunzione del sistema gravi sulla parte che contesta la regolarità della notificazione (cfr. Cass. n. 18277/2025 e giurisprudenza ivi richiamata).

La Suprema Corte ha più volte evidenziato l'idoneità della copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna (R.d.A.C.) a certificare il recapito non solo del messaggio, ma anche degli eventuali allegati alla stessa, salva prova contraria -di cui è onerata la parte che eccepisca la nullità- costituita da errori tecnici riferibili al sistema informatizzato; ciò perché, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della p.e.c. e di consegna della stessa nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario analoga a quella prevista, in tema di dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c., per cui spetta, quindi, al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via p.e.c., onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente (cfr. Cass. n. 18277/2025 cit. e giurisprudenza ivi richiamata).

Alla luce dei suesposti principi di diritto, deve ritenersi che nella specie sussista prova ragionevolmente certa dell'avvenuta notifica delle intimazioni di pagamento sopra indicate.

Invero, CP_5 ha fornito prova della notifica della intimazione di pagamento n. 024 2015 9001106961000 attraverso la produzione della ricevuta di avvenuta consegna dell'atto presso l'indirizzo Email_1 (pacificamente riferibile alla Pt_1); nella ricevuta è indicato il numero identificativo della intimazione di pagamento consegnata e la data (20.04.2015) in cui è avvenuta la consegna (v. allegato agli atti di CP_5 in primo grado).

Quanto alla cartella n. 024 2017 90008111145000 -che è stata fatta oggetto di impugnazione con il presente giudizio- CP_5 ha prodotto prova della notifica attraverso formato "file .xml", che attesta la notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data 21.02.2017, e non in data 21.02.2018, come affermato da parte appellante (v. allegato agli atti di CP_5 nel presente grado).

Tanto chiarito, deve rilevarsi che per i crediti portati nella cartella esattoriale n. 024 2009 0010869653000 (indicata al n. 6), notificata il 27/10/2009, la prescrizione è stata interrotta con l'intimazione di pagamento n. 024 2012 9051386860000, notificata in data 11.01.2013 (con raccomandata con avviso di ricevimento consegnata al destinatario, allegata agli atti del giudizio di primo grado), con intimazione di pagamento n. 024 2015 9001106961000, notificata a mezzo p.e.c. in data 20.04.2015 e con l'intimazione di pagamento n. 024 2017 90008111145000 notificata a mezzo p.e.c. il 21.02.2017.

Per i crediti portati nella cartella esattoriale n. 024 2011 0001012831000 (indicata al n. 15), notificata l'11/2/2011, e per tutti gli avvisi di addebito (indicati ai nn. 18-28) notificati in date comprese dal 16.06.2011 al 20.02.2014, la prescrizione è stata interrotta con intimazione di pagamento n. 024 2015 9001106961000, notificata a mezzo p.e.c. in data 20.04.2015, e con intimazione di pagamento n. 024 2017 90008111145000 notificata a mezzo p.e.c. in data 21.02.2017.

Anche sotto tale profilo, dunque, la sentenza impugnata va esente da censure e deve essere confermata.

Per tutto quanto detto l'appello deve essere rigettato.

Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Lecce-Sezione lavoro

l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 02/10/2024 da

Parte_1

nei confronti di

Controparte_3

[...], avverso la sentenza del 04/04/2024 n. 550 del Tribunale di Brindisi, così provvede:

Rigetta l'appello.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado, che liquida in € 1.984,00 in favore di Controparte_7 e in € 1.984,00 in favore di CP_5 oltre accessori e rimborso spese forfettarie come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 20/05/2026

Il Consigliere estensore
Dott.ssa Luisa Santo

Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio